

**Istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa  
Amici della Bocconi**

**STATUTO**

10 giugno 2019

## Sommario

<b>Nome, scopo, sede e durata</b> .....	5
<b>ART. 1</b> .....	<b>5</b>
<b>ART. 2</b> .....	<b>5</b>
<b>Patrimonio ed entrate</b> .....	5
<b>ART. 3</b> .....	<b>5</b>
<b>Soci</b> .....	6
<b>ART. 4</b> .....	<b>6</b>
<b>ART. 5</b> .....	<b>6</b>
<b>ART. 6</b> .....	<b>6</b>
<b>ART. 7</b> .....	<b>6</b>
<b>ART. 8</b> .....	<b>7</b>
<b>ART. 9</b> .....	<b>7</b>
<b>ART. 10</b> .....	<b>7</b>
<b>Organi</b> .....	7
<b>ART. 11</b> .....	<b>7</b>
<b>Assemblee</b> .....	7
<b>ART. 12</b> .....	<b>7</b>
<b>ART. 13</b> .....	<b>7</b>
<b>ART. 14</b> .....	<b>8</b>
<b>ART. 15</b> .....	<b>8</b>
<b>ART. 16</b> .....	<b>8</b>
<b>Consiglio di Amministrazione</b> .....	9
<b>ART. 17</b> .....	<b>9</b>
<b>ART. 18</b> .....	<b>10</b>
<b>ART. 19</b> .....	<b>10</b>
<b>Revisori dei Conti</b> .....	11
<b>ART. 20</b> .....	<b>11</b>
<b>Firme e rappresentanza sociale</b> .....	11
<b>ART. 21</b> .....	<b>11</b>
<b>Bilancio</b> .....	11
<b>ART. 22</b> .....	<b>11</b>
<b>ART. 23</b> .....	<b>11</b>
<b>Libri sociali</b> .....	12
<b>ART. 24</b> .....	<b>12</b>
<b>Estinzione e scioglimento</b> .....	12
<b>ART. 25</b> .....	<b>12</b>
<b>Rinvio</b> .....	12
<b>ART. 26</b> .....	<b>12</b>



## **Nome, scopo, sede e durata**

### **ART. 1**

È costituito l'Istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa – Associazione "Amici della Bocconi", ai sensi degli artt. 14 ss. Cod. civ.

Detta Associazione, che ha acquisito personalità giuridica con DPR 9 novembre 1955, n. 1395, ha durata fino al 31 dicembre 2099.

Tale data potrà essere prorogata.

L'Istituto ha sede in Milano Via Sarfatti 25. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, in Italia e all'estero.

### **ART. 2**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ha per oggetto lo svolgimento di attività di interesse generale nell'ambito della ricerca e della formazione universitaria e post universitaria, sostenendo l'Università Commerciale Luigi Bocconi e le sue iniziative, finalizzate allo sviluppo della ricerca, della didattica e delle attività ad esse connesse. Tra queste vanno ricomprese, fra le altre, iniziative volte a favorire la proiezione internazionale dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, quelle a favore dei partecipanti ai corsi di laurea e, più in generale, ai corsi formativi dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, nonché quelle a favore di altri Enti per attività strumentali e/o complementari a quelle dell'Università Bocconi stessa.

L'Associazione può porre in essere qualsivoglia attività di carattere finanziario e immobiliare ritenuta necessaria e/o opportuna per il raggiungimento delle sue finalità. Il tutto nel rispetto di ogni limite, condizione o riserva di Legge ed essendo in particolare quindi esclusa ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico.

## **Patrimonio ed entrate**

### **ART. 3**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione risultante al 31 dicembre 1956 nella somma di Euro 6.200,00;
- b) dagli immobili ricevuti in donazione da Donna Javotte Bocconi Manca di Villahermosa, con atto pubblico 2 maggio 1957 n. 40946/16046 di repertorio a rogito Notaio dott. Alessandro Guasti di Milano;
- c) dai lasciti, legati e donazioni di beni di qualsiasi natura già pervenuti e che alla stessa potranno pervenire, nonché dai contributi che non rientrino in quelli stabiliti dall'art. 10 del

- presente Statuto e che comunque non siano destinati alla copertura di costi finalizzati (borse di studio, cattedre, etc.);
- d) i redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, compresi le quote ed i contributi associativi, i contributi pubblici o privati, ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali;
  - e) da eventuali avanzi di gestione.

## **Soci**

### **ART. 4**

L'Associazione comprende tre categorie di associati (d'ora innanzi anche "soci"):

- a) soci vitalizi;
- b) soci effettivi;
- c) soci onorari: nominati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 7.

Possono far parte delle categorie di soci di cui alle lettere a. e b. solo le persone fisiche.

Gli obblighi e i diritti dei soci sono determinati nei successivi artt. 5 e 6.

### **ART. 5**

I soci, senza distinzione di categoria, hanno diritto di partecipare alle assemblee sociali.

L'esercizio del diritto di voto su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché sulla nomina degli amministratori e dei revisori dei conti spetta esclusivamente ai soci vitalizi e ai soci effettivi.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

### **ART. 6**

Le domande di ammissione alla categoria dei soci vitalizi ed effettivi devono essere rivolte al Consiglio dell'Associazione, il quale delibera in merito a maggioranza assoluta dei voti presenti ed a suo insindacabile giudizio.

### **ART. 7**

Il Consiglio dell'Associazione può proporre all'Assemblea la nomina di soci onorari a persone o enti che abbiano acquistato speciali benemerienze nei confronti dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, ovvero nel campo degli studi coltivati dall'Università Bocconi.

## **ART. 8**

L'impegno per i soci effettivi è annuale e rinnovabile tacitamente di anno in anno, ove gli interessati non presentino le dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza del loro impegno che, a tutti gli effetti, è stabilita al 31 (trentuno) dicembre, trascurandosi le frazioni di anno.

## **ART. 9**

L'adesione dei soci dell'Associazione significa incondizionata accettazione del presente Statuto.

## **ART. 10**

Il Consiglio di Amministrazione determina l'importo minimo di contribuzione a carico dei soci vitalizi, nonché l'ammontare della quota associativa annuale a carico dei soci effettivi.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale alla data di scadenza determinata dal Consiglio di Amministrazione preclude al socio inadempiente la partecipazione alle Assemblee successive. In caso di mancato pagamento, decorsi 12 mesi, il socio inadempiente decade a tutti gli effetti, salvo contraria delibera del Consiglio di Amministrazione. Rientrano nei contributi annuali anche le somme versate "una tantum" da soci oppure da terzi con vincolo di speciale destinazione nell'ambito dell'oggetto sociale.

## **Organi**

### **ART. 11**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

## **Assemblee**

### **ART. 12**

Entro il 30 (trenta) giugno di ciascun anno deve essere convocata l'assemblea ordinaria dell'Associazione per l'approvazione delle relazioni del Consiglio e dei Revisori dei Conti nonché il bilancio chiuso al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente.

L'assemblea ordinaria provvede pure alla nomina delle cariche sociali.

### **ART. 13**

L'assemblea viene altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga

necessario e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

#### **ART. 14**

L'avviso per la convocazione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, è diramato a tutti i soci con lettera raccomandata o posta elettronica e può contenere anche gli estremi per la seconda convocazione, che può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'Assemblea può avere luogo in Italia, anche fuori dalla sede istituzionale.

#### **ART. 15**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci: in difetto da altro Consigliere designato dall'Assemblea.

Al Presidente dell'Assemblea compete, nel rispetto delle norme di legge e dello statuto, la direzione ed il regolamento dello svolgimento dei lavori assembleari, compresa la determinazione dell'ordine del giorno e del sistema di votazione e di computo dei voti, la verifica della regolare costituzione dell'assemblea, l'accertamento dell'identità e del diritto di intervento in Assemblea, della regolarità delle deleghe e dell'accertamento dei risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente. Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dal Presidente il verbale è redatto da un Notaio scelto dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da notaio.

Per la validità dell'assemblea di prima convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega di almeno la metà del complesso dei soci di cui all'art. 4, esclusi i soci onorari; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

I soci assenti possono, mediante delega scritta, farsi rappresentare da altro socio avente diritto al voto. Ciascun socio non potrà ricevere più di tre deleghe per assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti (metà più uno dei votanti).

#### **ART. 16**

Per le modifiche al presente Statuto è necessario il voto favorevole dei due terzi del complesso dei soci di cui all'articolo 4, esclusi i soci onorari.

## Consiglio di Amministrazione

### ART. 17

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di sette membri così composto:

- a) quattro membri vitalizi, la cui sostituzione, in caso di morte, dimissioni, incapacità o decadenza dalla carica, viene effettuata per cooptazione, a maggioranza, da parte dei membri vitalizi rimasti in carica, tra i soci vitalizi ed effettivi dell'Associazione;
- b) tre membri eletti dall'Assemblea, per la durata di un triennio, tra i soci vitalizi ed effettivi, con modalità stabilite dal Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione, ancorché vitalizi, che pongano in essere atti o comportamenti lesivi degli interessi dell'Associazione o che per motivi vari non siano più in grado di ricoprire la carica, possono essere revocati con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole degli altri membri vitalizi in carica.

Il Consiglio dura in carica tre esercizi. Alla fine di ogni triennio vengono rinnovati i membri di cui al primo comma, lettera b) del presente articolo 17.

Qualora, per qualsiasi ragione, un Consigliere non vitalizio cessi dalla carica, esso può essere sostituito per cooptazione dal Consiglio fino alla successiva Assemblea ordinaria. I Consiglieri non vitalizi eletti per cooptazione nel corso del triennio rimangono in carica per il periodo intercorrente tra la nomina e la normale scadenza del triennio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri o il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta, inviata ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione, contenente l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. La convocazione è fatta per lettera raccomandata o posta elettronica. In caso di particolare urgenza può essere fatta a mezzo posta elettronica da inviare almeno il giorno prima.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia

consentito al presidente della riunione di verificare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **ART. 18**

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi quelli espressamente riservati per legge o per statuto all'Assemblea.

In particolare, compete al Consiglio di Amministrazione:

- a) nominare il Presidente dell'Università Commerciale Luigi Bocconi;
- b) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, nel numero e con le modalità indicati nello statuto della medesima Università Bocconi;
- c) determinare le linee programmatiche e l'indirizzo generale delle attività istituzionali, nonché i criteri e le priorità, assumendo tutte le iniziative ritenute utili ed opportune al perseguimento degli scopi statutari;
- d) predisporre i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- f) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e alienazione di beni immobili;
- g) erogare contributi a terzi rientranti nelle finalità previste dall'art. 2 del presente Statuto;
- h) deliberare l'assunzione di dipendenti determinandone la retribuzione;
- i) predisporre eventuali regolamenti per la disciplina delle attività istituzionali;
- j) deliberare sull'adesione e partecipazione ad enti e istituzioni pubbliche e/o private che perseguano le medesime finalità designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più dei suoi membri.

#### **ART. 19**

Il Consiglio, ad ogni sua rinnovazione, elegge nel suo seno un Presidente

ed eventualmente un Vice Presidente che durano in carica un triennio; può inoltre eleggere un Segretario, scegliendolo anche tra i non soci.

## **Revisori dei Conti**

### **ART. 20**

Il controllo sull'attività dell'Associazione, ai sensi di legge, è affidato ad un Collegio

di Revisori dei Conti, composto da tre membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea tra persone iscritte nel registro dei Revisori legali. La durata della carica è triennale ed i componenti del Collegio possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Revisori esercita anche il controllo legale dei conti, salvo che tale compito sia attribuito, con deliberazione assunta dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio di Amministrazione, ad una Società di Revisione Legale iscritta nell'apposito registro ai sensi della disciplina tempo per tempo vigente. Il Collegio dei Revisori redige le relazioni sui bilanci e sui risultati della gestione e, ove eserciti il controllo legale dei conti, accerta la regolare tenuta dei registri contabili. I Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

## **Firme e rappresentanza sociale**

### **ART. 21**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, esercita i poteri delegatigli dal Consiglio, nonché quegli atti che si rendano necessari per palesi motivi di urgenza.

Il Vice Presidente, ove nominato, sostituisce il Presidente con gli stessi poteri ed attribuzioni in caso di suo impedimento, ed esercita i poteri eventualmente a lui delegati dal Consiglio.

## **Bilancio**

### **ART. 22**

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

### **ART. 23**

Il bilancio di esercizio da presentare annualmente all'Assemblea è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla gestione.

## **Libri sociali**

### **ART. 24**

A cura degli Amministratori devono essere tenuti, oltre alle scritture contabili:

- a) il libro dei soci, con l'indicazione della categoria alla quale ciascuno è assegnato;
- b) il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio;
- c) il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- d) il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dei Consiglieri vitalizi.
- e) il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

## **Estinzione e scioglimento**

### **ART. 25**

L'Associazione si estingue:

- a) per sopravvenuta impossibilità di conseguire le finalità associative;
- b) per il raggiungimento del termine di durata di cui all'art. 1 salvo proroga;
- c) qualora l'Assemblea deliberi lo scioglimento dell'Associazione.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato – con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto – dall'Assemblea la quale, nella medesima seduta, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri. Il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto all'Università Commerciale Luigi Bocconi.

## **Rinvio**

### **ART. 26**

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono richiamate le norme del Codice Civile in materia di associazioni private riconosciute.

Milano, ventuno giugno duemiladiciannove.